



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SALERNO

PRIMA SEZIONE CIVILE

nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Lucia
Camarota, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa recante R.G. n. 3952/2015,

TRA

[REDACTED] in persona del
legale rapp.te p.t., rapp.ti e difesi dall'avv. [REDACTED]

[REDACTED]

-ATTORE-

E

[REDACTED] in persona del legale
rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. [REDACTED]



-CONVENUTO-

CONCLUSIONI

Come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 e 118 disp. att. C.p.c. come novellati dalla L. 69/2009, applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della stessa, in virtù dell'art. 58 comma II disp. transit. della citata Legge di riferimento.

Gli attori **[REDACTED]** in persona del legale rapp.te p.t., hanno convenuto in giudizio la convenuta **[REDACTED]** in persona del legale rapp.te p.t., esponendo che, in relazione ai conti affidati n. **[REDACTED]** e **[REDACTED]**, avevano subito l'illegittimo addebito di interessi non pattuiti per iscritto, capitalizzati periodicamente, nonché l'illegittimo addebito delle commissioni, prive di titolo.

Gli attori ha chiesto la condanna della banca alle restituzione delle somme, percepite indebitamente, oltre al



risarcimento del danno generato dal necessitato ricorso da parte del correntista a ulteriori finanziamenti, per far fronte agli indicati esborsi.

L'attrice [REDACTED] in persona del legale rapp.te p.t., ha precisato di esser cessionaria dei crediti dell'[REDACTED] in misura del 35%.

Con comparsa si è costituita la convenuta Banca che ha chiesto il rigetto delle domande, assumendo l'inammissibilità delle stesse, in quanto generiche e relative a un rapporto ancora in essere.

In particolare, la convenuta Banca ha eccepito la prescrizione di ogni diritto, la decadenza per la mancata impugnazione degli estratti conto, l'infondatezza in fatto e in diritto delle avverse richieste, per avere il correntista espressamente convenuto il tasso di interesse debitore.

Espletata l'istruttoria, depositata la Ctù contabile e precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza.

La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.



Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione d'inammissibilità della domanda di indebito, in ordine al duplice profilo della genericità della stessa e della permanenza in vita del conto corrente.

Circa il vizio di genericità, non è fondata la tesi della banca che la parte attrice ex art. 2033 c.c. dovesse indicare l'importo reale della sua pretesa restitutoria.

Nella fattispecie, la citazione richiama espressamente la documentazione contabile, a essa allegata; con la precisazione che gli importi, oggetto di lite, scaturiscono dalla voce delle competenze di ciascun estratto conto prodotto.

Nel contempo, il dettaglio delle difese della banca comporta che il contenuto dell'atto introduttivo sia stato dalla stessa perfettamente inteso; con il raggiungimento, quindi, dello scopo della citazione.

Circa l'eccezione che il conto corrente era ancora aperto, allorché è stato introdotto il giudizio, anch'essa è infondata.



La parte che propone l'azione ex art. 2033 c.c. in materia bancaria, chiedendo la condanna alla restituzione delle somme indebite, manifesta univocamente la volontà di porre fine ai rapporti.

Quindi, se il conto principale sia ancora in essere, quando viene introdotta la lite, da quel momento esso deve ritenersi estinto, salvo il dare o avere del correntista.

D'altra parte, ai sensi dell'art. 1852 c.c., il titolare del conto "può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito".

La Suprema Corte ha stabilito, invero, che l'azione volta a recuperare le somme illegittimamente versate alla banca per l'applicazione della commissione di massimo scoperto o per l'applicazione di interessi anatocistici, oppure di interessi ultra legali non pattuiti, è sempre possibile, anche se il conto corrente sia aperto (ordinanza Cassazione n. 28819 del 30.11.2017).

La tesi è minoritaria. Ma convince.



La posizione contraria si ispira all'autorevole pronuncia, che ai fini della prescrizione, ha distinto tra le rimesse solutorie e le rimesse ripristinatorie, precisando che il pagamento, che può dar vita a una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens" (Cassazione S.U. n. 24418 del 2.12.2010).

Orbene, la suddetta distinzione rileva appunto, solo ai fini della prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito e non costituisce un ostacolo alla proposizione delle domande di accertamento o di ripetizione d'indebito, anche se il conto corrente non sia stato chiuso.

Id est, a conto aperto, l'interesse ad agire del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo dare-avere, a seguito della depurazione del saldo dagli addebiti nulli, per ottenere una rettifica delle risultanze del conto.



E una volta rideterminato il saldo, qualora lo stesso sia a favore del correntista, ben è ammissibile la domanda di condanna dalla banca al pagamento dello stesso.

Perchè il correntista ha sempre diritto alle somme di cui sia creditore.

Comunque, la domanda d'indebito, qualora avesse avuto fondamento l'eccezione in esame, si sarebbe trasformata in domanda di ricalcolo del saldo del conto, contenente la richiesta di condanna al pagamento dell'eventuale importo a credito.

Donde la condanna, anche per questa via, a carico della convenuta, al pagamento delle medesime somme, di seguito liquidate.

Sempre in via preliminare, occorre scrutinare l'affermazione della banca di aver consegnato all'██████████ il contratto, relativo al conto corrente n. ██████████

E la richiesta di prova orale di tale circostanza.



Tale richiesta è inammissibile ex art. 2721 c.c., sotto il duplice profilo del valore del contratto e della qualità delle parti.

Deve escludersi, in particolare, che una banca a cui sia formalmente richiesta la consegna di un contratto, non si faccia rilasciare la ricevuta dal cliente.

In ordine al *quantum debeat*, questo giudice ritiene congrui i calcoli del CTU dr.ssa ██████████ corrispondenti alle ipotesi sub "I" e "J" della sua consulenza a pag. 15, rispettivamente per € 274.600,54 ed € 11.017,64.

Invero, quest'ultima ipotesi si basa sulle seguenti ineccepibili premesse.

Innanzitutto, ai fini dell'interruzione della prescrizione, andava considerata la data del 29.1.14, in cui la banca fu messa in mora, anziché quella del 29.4.15 in cui fu notificata la citazione -posta a base delle altre due ipotesi, di cui a pag. 11 della consulenza.

Poi, le rimesse solutorie andavano individuate, anziché sul cd. "saldo banca" -come avvenuto nelle dette due



ipotesi- sul saldo del rapporto di conto, risultante dall'epurazione di tutte le competenze nulle (cioè gli interessi ultralegali, capitalizzati trimestralmente, le commissioni di massimo scoperto e le spese, non pattuite).

Infine, gli interessi a credito, riconosciuti al correntista, non dovevano esser decurtati della ritenuta fiscale -sempre come avvenuto nelle altre due ipotesi-, alla stessa maniera che le differenze salariali, accertate giudizialmente in favore di un lavoratore, non vengono certo decurtate della cd. IRPEF.

Deve precisarsi, nel caso *de quo*, che la prescrizione da applicare ai movimenti solutori, va fatta decorrere a ritroso dal 29.1.04, risultando in atti l'interruzione della stessa da parte del correntista, mediante la messa in mora del 29.1.14.

Altresì deve ritenersi che tali movimenti non vadano calcolati sui saldi, riportati negli estratti allegati, come avvenuto nelle altre ipotesi della consulenza d'ufficio, ma sull'importo rideterminato dal CTU, di volta in volta, dopo



aver individuato le somme indebitamente incassate dalla banca.

Invero il superamento della soglia del fido deve essere posto in relazione alla debitoria reale, non all'esposizione apparente, risultante dagli estratti conto, comprensiva delle somme, oggetto di lite.

Infine va condivisa la soluzione, ivi adottata, che gli interessi attivi, calcolati in favore della parte correntista, siano al lordo, in quanto tale criterio viene appunto applicato per la determinazione della somme di spettanza della parte vincitrice, ogni volta che esse siano assoggettabili ad imposta.

Anche la domanda di maggior danno deve esser accolta, in ossequio al principio generale: *"In tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, nel caso in cui il creditore - del quale non sia controversa la qualità di imprenditore commerciale - deduca di aver subito dal ritardo del debitore nell'adempimento un pregiudizio conseguente al diminuito potere di acquisto della moneta, non è necessario, ai fini del riconoscimento del maggior*



danno ragguagliato alla svalutazione monetaria, che egli fornisca la prova di un danno concreto causalmente ricollegabile all'indisponibilità del credito per effetto dell'inadempimento, dovendosi presumere, in base all'"id quod plerumque accidit", che, se vi fosse stato tempestivo adempimento, la somma dovuta sarebbe stata utilizzata in impieghi antinflattivi per il finanziamento dell'attività imprenditoriale e, quindi, sottratta agli effetti della svalutazione" (Cass. civ., Sez. I, 26/09/2013, n. 22096).

La parte attrice ha prodotto la documentazione, in specie il contratto di mutuo n. 106181/63, relativa agli interessi, pagati dall'██████████ alla ██████████, durante i trimestri in cui figurava a rosso con la ██████████ ed invece era a credito.

Vi è dunque la prova (anche in via presuntiva) della sussistenza e della entità materiale del danno causato dalla convenuta, il cui comportamento non può certo giudicarsi in buona fede, poiché era tenuta almeno a disapplicare l'anatocismo, ancor più dopo l'esplicita esclusione della



natura normativa dello stesso, da parte della giurisprudenza di legittimità.

Sul punto il Ctu, a pag. 13 della sua consulenza, ha precisato che *“la differenza di € 37.435,64, ottenuta tra le quote interessi del piano di ammortamento originario di Euro 120.025,92 e quelle rielaborate di Euro 82.590,28, rappresenterebbe l'eventuale danno subito”*.

Dunque l'importo, quantificato a tale titolo, dal CTU è di € 37.435,64.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Il Tribunale di Salerno, nella persona del giudice onorario dott.ssa Lucia Cammarota, definitivamente pronunciando sulla causa recante RG n. 3952/2015, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :

-Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta **[REDACTED]** in persona del legale rapp.te p.t., alla restituzione della somma di €



285.618,18 in favore degli attori [REDACTED] e [REDACTED] in persona del legale rapp.te p.t., rispettivamente in misura del 65% e del 35%, oltre gli interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.

-Accoglie la domanda di maggior danno e per l'effetto condanna la convenuta [REDACTED] in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di € 37.435,64 in favore degli attori [REDACTED] [REDACTED] in persona del legale rapp.te p.t., rispettivamente in misura del 65% e del 35%, oltre gli interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.

-Condanna la convenuta [REDACTED] [REDACTED] in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.244,00 per spese e € 21.387,00 per competenze, oltre rimborso forfettario, iva e cassa come per legge.

-Pone a carico della convenuta la Ctù.

Salerno, 12.09.2018

Il Giudice Onorario

Dott.ssa Lucia Cammarota

